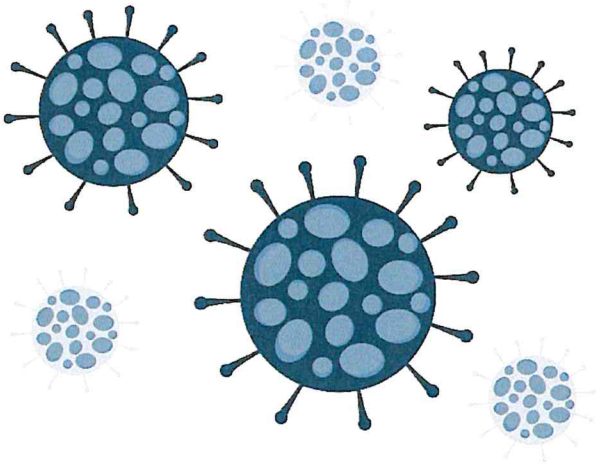

INTEGRAZIONE al

Protocollo anti-contagio COVID-19
Ambienti Scolastici

Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 adottate in ambito scolastico in relazione alla ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.

Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia"
Viale Adua, 187 - Pistoia (PT) -
0573 368430 Codice Meccanografico: PTPS01000P
email:info@liceosavoia.edu.it **pec: PTPS01000P@pec.istruzione.it**

Revisione	Motivo della revisione	Data
00	Prima emissione	19/10/2020

SOMMARIO

PREMESSA....3
RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI....3
1.DEFINZIONE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA: DURATA E MODALITA' DI TRACCIAMENTO...3
2.ARGOMENTI MODIFICATI 4
Regole per il PERSONALE SCOLASTICO....4
Regole per FAMIGLIE e ALLIEVI....4
Gestione casi sospetti di COVID-19....4
Certificazione dei soggetti fragili - Alunni 7
FORMALIZZAZIONE....9

PREMESSA

L'obiettivo del presente documento è di integrare il protocollo anti-contagio REV2 del 21/09/2020 adottato dall'Istituto per aggiornarlo alla normativa vigente.
Il protocollo anti-contagio non sarà sostituito ma aggiornato nelle parti modificate dalle disposizioni di legge.

In particolare si pone l'attenzione sulle modalità di gestione di casi COVID- 19 aggiornate dalla regione Toscana per cui si dovranno rivedere alcune procedure interne e darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli allievi e sulle certificazioni degli alunni fragili.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

Oltre ai riferimenti già indicati nel documento anti-contagio adottato dall'Istituto ci si riferisce in particolare alla Circolare 32850 del 12 Ottobre 2020 Min Salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"; Allegato A ordinanza 92 del 15 Ottobre Regione Toscana "Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di covid-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi", DPCM 13 Ottobre 2020; Ordinanza Ministero istruzione n. 134 del 09 ottobre 2020 "Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22".

1. DEFINZIONE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA: DURATA E MODALITA' DI TRACCIAMENTO

Si riportano per brevità le definizioni di isolamento e quarantena:

Isolamento si riferisce alla necessità rispetto ad un caso accertato di separare le persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena è la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

La circolare del Ministero della salute stabilisce regole per gestire (che saranno adottate dai dipartimenti di prevenzione) per gestire i seguenti casi:

Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti sintomatici
I contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

In particolare si ponga l'attenzione sui casi positivi che sono distinti tra asintomatici e sintomatici, per questi ultimi prima del rientro in comunità sarà necessario un riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

2. ARGOMENTI MODIFICATI

Qui una breve sintesi dei punti modificati; alcuni di essi dovranno essere oggetto di comunicazione alle famiglie degli allievi perché ne prendano opportuna conoscenza e a tutto il personale della scuola interessato:

Regole per il PERSONALE SCOLASTICO

1) Predisporre elenchi completi aggiornati, in formato elaborabile (es. file, excel, ods) degli studenti delle singole classi, comprensivi di recapiti aggiornati (telefono e mail) dei genitori/esercenti la potestà genitoriale;
2) Seguire le procedure regionali (vedi procedura aggiornata da affiggere nella stanza COVID-19) previste nei casi in cui alunni o operatori scolastici manifestino sintomi sospetti per COVID-19 a scuola.
   Non c'è più l'obbligo di avvisare i DdP in caso di casi sospetti a scuola (alunni o operatori) e non si deve attendere che vengano a fare il tampone;
3) In caso di positività di un soggetto in ambito scolastico, provvedere ad eseguire gli interventi di pulizia e disinfezione straordinaria come indicato dalla DGRT 15/09/2020, n. 1256.

Regole per FAMIGLIE e ALLIEVI

1) E' necessario segnalare tempestivamente le assenze degli alunni per motivi sanitari;
2) Comunicare tempestivamente se l'alunno è stato a contatto stretto con un caso confermato positivo (es. convivente);
3) Avvisare la scuola subito dopo il triage telefonico con il MMG o PdF dell'esito del colloquio.

Gestione casi sospetti di COVID-19

I genitori dell'alunno o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola) contattano il PdF/MMG/Medico curante.
Il PdF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell'alunno o dall'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola), sia in caso di allontanamento da scuola/servizio educativo o per l'insorgenza della sintomatologia a domicilio, effettua il triage telefonico dal quale possono risultare i seguenti casi:

Il caso non risulta sospetto COVID-19

In questo caso la famiglia o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola) avverte il servizio educativo/scuola, con le modalità previste dal Dirigente scolastico, dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19. Si consiglia di attivare una forma di comunicazione che tracci il risultato del Triage.
Il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente.

Il caso risulta effettivamente sospetto COVID-19
Il PdF/MMG/Medico curante richiede tempestivamente un tampone/test antigenico: il test deve essere prenotato dai genitori dell'alunno o dal personale della scuola sul portale nel caso si possa eseguire in modalità drive through, altrimenti è il medico che invia la richiesta e la prenotazione sul portale viene fatta dagli operatori Asl (tampone domiciliare). Questo l'indirizzo del portale dove fare le prenotazioni: https://prenotatampone.sanita.toscana.it

In caso di esecuzione del Test antigenico il rientro a scuola è sempre accompagnato da certificato medico (indipendentemente dai giorni di assenza) con la seguente dicitura:

Si attesta che ..... nato a.....il ..... può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test antigenico negativo.

Di seguito si riporta per Vs. conoscenza il percorso che sarà attivato dai dipartimenti di prevenzione a seguito della richiesta di tampone/test antigenico rapido per alunni/personale della scuola.

A) Tampone molecolare negativo

Se il **tampone risulta negativo**, in base alla situazione clinica del soggetto, il PdF/MMG/Medico curante effettua una valutazione clinica e in caso di aggravamento della sintomatologia, dopo 2-3 giorni, può richiedere un secondo tampone.
In attesa del risultato del tampone, l'alunno/operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell'alunno o per figli dell'operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia. Non sono previste restrizioni anche per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti).

Il ritorno a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta negativo.

Fac Simile di Attestato:
Si attesta che ..... nato a.....il ..... può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con tampone risultato negativo.

B) Tampone/test antigenico rapido positivo

Se il test antigenico rapido risulta positivo si procede con il tampone molecolare di conferma.
Se il test antigenico effettuato è di tipo chemio-immuno-fluorimetrico (analisi effettuata presso il laboratorio), il laboratorio stesso analizza lo stesso prelievo in reflex come tampone molecolare.
Se il test antigenico è di tipo immunometrico (analisi effettuata sul posto – test POC), è eseguito il tampone molecolare subito se il soggetto ha atteso l'esito del test presso il drive through o se il prelievo è stato eseguito a livello domiciliare, oppure se il soggetto è rientrato al domicilio è contattato telefonicamente dalla struttura dell'Az. USL che ha eseguito il primo test per fissare l'esecuzione del tampone molecolare.
Sulla base dell'esito del test molecolare sono possibili gli scenari di seguito indicati.

C) Tampone molecolare positivo

Se il **tampone risulta positivo**, il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste (prescrizione quarantena, contact tracing, sorveglianza attiva), il PdF/MMG/Medico curante effettua il monitoraggio video

e/o telefonico e collabora telefonicamente con l'USCA in occasione di eventuali valutazioni cliniche domiciliari.

Casi **positivi a lungo termine**: i soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per molto tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In tali condizioni il Dip. Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo.

D) Tampone molecolare positivo a bassa carica

Se il **tampone risulta positivo a bassa carica** il Dipartimento di Prevenzione dispone l'isolamento del soggetto e provvede ad effettuare un tampone molecolare di conferma entro 24 ore dalla notifica del risultato del primo tampone. Sulla base dell'esito del tampone molecolare di conferma sono possibili i seguenti scenari:

Esito tampone di conferma	Azione conseguente
Negativo	Si ritiene caso "non confermato" ed è disposta la fine dell'isolamento del soggetto
Positivo	Si attivano le procedure previste per le positività
Positivo a bassa carica	Si ritiene caso positivo e si attivano le procedure previste per le positività

E' stato normato un eventuale rifiuto da parte dei genitori ad eseguire il tampone che impedisce il rientro a scuola dell'alunno.

Contatti e conviventi in attesa del risultato del tampone (nido o scuola dell'infanzia)

In attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone. In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione se preventivamente comunicato dalla famiglia.

Se l'alunno rientra dopo un'assenza fino a 5 giorni (per le primarie, secondarie di primo e secondo grado), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione. E' quindi esclusa qualsiasi forma di autocertificazione.

Assenze per vacanze o per problemi familiari

Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 5 giorni per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Gestione contatti stretti

L'alunno o il personale scolastico che sulla base dell'esito dell'indagine epidemiologica sono risultati contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della

riammissione in comunità. Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

L'alunno o il personale scolastico che risulta contatto stretto di convivente positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva e deve effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità (come se fossero contatti stretti sintomatici). Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

I compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, avvenuto al di fuori dell'ambito scolastico, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

Rientri in Italia dopo un periodo di soggiorno all'estero
Sono state fornite **limitazioni alla circolazione delle persone che rientrano in Italia dall'estero.**
Per tutti gli aggiornamenti consultare secondo necessità il sito della Farnesina al seguente indirizzo: http://www.viaggiaresicuri.it

Certificazione dei soggetti fragili - Alunni

Il PdF/MMG/Medico curante su richiesta dei genitori può certificare la presenza di patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID 19.
La certificazione del PdF/MMG/Medico curante è rilasciata in accordo con i Dipartimenti di prevenzione. I dipartimenti di prevenzione potranno definire eventuali prescrizioni (es. DDI/DDA) in accordo con la scuola.

Si riportano a titolo di esempio alcune condizioni certificabili:
1) bambini con immunodeficit primario o secondario (terapia immunosoppressiva), bambini con grave malattia del sistema respiratorio (ad es. fibrosi cistica, asma grave, M. Duchenne, etc.), bambini diabetici, con difetti della coagulazione (ad es. Deficit fattore V Leiden e simili, bambini con disturbi del neurosviluppo (Autismo, ADHD, Malattie neuromuscolari) e neurosensoriali (sordità)
2) bambini che convivono stabilmente con soggetti fragili.

Il certificato è consegnato direttamente al genitore, inserendo la dizione: *si rilascia al genitore, su sua richiesta, per gli usi consentiti dalla legge.* Nel certificato il medico MMg o PdF non dovrà inserire prescrizioni particolari (es non uso di mascherine o altro).

Il PdF/MMG/Medico curante potrà rilasciare ai propri assistiti, se da loro richiesta, una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando giudizi che competono alle Commissioni medico-legali. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato.

Certificazione di patologie allergiche
L'eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il Tampone molecolare/Test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

VADEMECUM ASSENZE ALUNNI

*1. **Assenza per motivi di famiglia** o anche di salute (visita specialistica, dentista, esami diagnostici, vaccini, ecc) inferiore ai 5 gg.*	Normale giustificazione sul libretto, diario o altro fac-simile fornito dalla scuola (no autocertificazione).
*2.**Assenza per malattia superiore** a 5 giorni (scuola primaria e secondaria)*	Normale giustificazione sul libretto/diario, accompagnata da **Certificazione del PdF/MMG** che attesta la possibilità del rientro a scuola.
*3.**Assenza per malattia inferiore** a 5 giorni (scuola primaria e secondaria) **NON DOVUTA A COVID** (coxalgia, impetigine...)*	Occorre rivolgersi al PdF/MMG che valuterà se si tratta di sintomatologia riferibile a COVID o meno e indicherà ai genitori il percorso corretto da intraprendere. Se il PdF/MMG non prescrive il tampone o il test antigenico rapido (che dovrebbe già essere disponibile), la famiglia AVVISA la scuola tramite libretto delle giustificazioni/diario ecc. che non si tratta di COVID e l'alunno può rientrare a scuola senza alcun tipo di documentazione ulteriore (come al punto 1).
*4.**Allontanamento da scuola** per sintomatologia COVID: febbre (> 37,5° C) tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola)"*	Occorre rivolgersi al PdF/MMG che valuterà se si tratta di sintomatologia riferibile a COVID o meno e indicherà ai genitori il percorso corretto da intraprendere. Se il medico non prescrive il tampone o il test antigenico rapido, la famiglia AVVISA la scuola, tramite libretto delle giustificazioni/diario ecc, che non si tratta di COVID e l'alunno può rientrare a scuola senza alcun tipo di documentazione ulteriore, se l'assenza è inferiore ai 5 gg; se superiore, il medico farà il certificato di riammissione a scuola (come al punto 2). Se prescrive il test/tampone si procederà come da normativa vigente (riammissione con certificato medico); se positivo vedi punto 5.
*5.**Assenza** per positività a **COVID-19***	Giustificazione sul libretto/diario accompagnata da **Certificazione medica di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** come da normativa vigente.
*6.**Assenze** prolungate per **vacanze oppure per problemi familiari***	Eventuali assenze programmate o prevedibili devono essere segnalate **preventivamente** all'Istituto. **Se non comunicato preventivamente il genitore dovrà presentare certificato medico come per le assenze superiori ai 5gg.**

N.B. Nel caso di rifiuto a eseguire il tampone prescritto, NON si può rientrare a scuola.

FORMALIZZAZIONE

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per le competenze allo stesso attribuite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con la collaborazione dei seguenti soggetti:

Il Dirigente scolastico
(Prof. Paolo Biagioli)

Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile
(Silvia Marengo)

Il Medico Competente
(Dott. Luca Pastacaldi)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Prof.ssa Giulia Caselli)